



## COMUNE DI URI

07040 - PROVINCIA DI SASSARI

Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: [protocollo.uri@pec.comunas.it](mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it)

Prot. 7781 del 04.10.2023

Ai Responsabili delle Aree  
Sede

**Oggetto:** Nuova imposta di bollo sui contratti pubblici

Con la presente si ricorda che, per i contratti che verranno stipulati **a decorrere dal 1° luglio 2023 in base al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023)**, relativi a procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023, le regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono totalmente nuove, semplificate e introducono cambiamenti circa obblighi, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell'imposta.

L'art. 2 dell'Allegato I.4 al D.lgs n. 36/2023 prevede che il pagamento della rinnovata imposta abbia natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per "tutti gli atti ed i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione" dell'appalto, ad eccezione delle fatture, delle note e simili (di cui all'art. 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972).

L'imposta è quantificata in base ai seguenti scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, compresi eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti:

- ✓ per contratti di valore inferiore a 40 mila euro, vige l'esenzione;
- ✓ per contratti di valore uguale o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila, l'imposta è di 40 euro;
- ✓ per contratti di valore uguale o superiore ai 150 mila euro e inferiore a 1 milione, l'imposta è 120 euro;
- ✓ per valori uguali o superiore al milione e fino a 5 milioni di euro, 250 euro;
- ✓ per contratti di valore uguale o superiore a 5 milioni, ma inferiore ai 25 milioni di euro, l'imposta è fissata in 500 euro;
- ✓ per valori uguali o superiori ai 25 milioni di euro, 1.000 euro.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 sono state individuate le modalità telematiche di versamento. Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere

l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Con Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 28 giugno, sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento da parte dell'appaltatore delle somme:

- ✓ “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- ✓ “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- ✓ “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto, è stato istituito il seguente codice identificativo: “40” denominato “stazione appaltante”.

La nuova determinazione dell'imposta, in funzione del valore del contratto e non in base alla dimensione dello stesso, eliminerà le attuali problematiche interpretative in merito alla funzione degli allegati (se parte integrante, o meno, del contratto) e il loro assoggettamento al bollo sin dall'origine, o in caso d'uso.

Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo, è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici; pertanto, nel caso di contratto a rogito del Segretario comunale, nella lettera di convocazione per la stipulazione del contratto si continuerà a richiedere all'appaltatore il versamento, secondo le consuete modalità, di quanto dovuto per il bollo (nella nuova misura sopra indicata).

Si specifica che le novità in materia di imposta di bollo non hanno modificato le previsioni del DPR 642/1972, Allegato B, art. 27-bis, che concedono l'esenzione assoluta all'appaltatore che sia un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), una federazione sportiva, un ente di promozione sportiva, un'associazione o una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Uri, 04.10.2023

**Il Segretario comunale**  
Dott.ssa Silvia Cristina Contini